

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 11 settembre 2024

Plenaria

43ª Seduta

Presidenza del Presidente
FRANCESCHINI

La seduta inizia alle ore 13,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 9) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Carlo Calenda in relazione ad un procedimento penale pendente innanzi al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 23 luglio 2024.

Viene ascoltato, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento il senatore CALENDÀ (*Misto-Az-RE*), che svolge le proprie argomentazioni difensive in merito agli aspetti connessi al documento in titolo.

Pongono domande i senatori BAZOLI (*PD-IDP*), RASTRELLI (*FdI*) e SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) nonché il PRESIDENTE, ai quali risponde il senatore CALENDÀ (*Misto-Az-RE*).

Congedato il senatore Calenda, si svolge un breve dibattito.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) rileva che la distinzione tra merito giudiziario, sul quale la Giunta non ha competenza, e valutazione della prerogativa non sempre è agevole, atteso che è difficile verificare la sussistenza o meno dell'insindacabilità per fatti di reato che appaiono palesemente infondati. Ricorda che nella scorsa legislatura tale profilo tematico fu in talune circostanze discusso in Giunta.

Secondo il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) occorre distinguere tra l'attività del parlamentare nell'esercizio della funzione istituzionale e ciò che svolge in quanto privato cittadino. Nel primo caso andrebbe garantita sempre, con la protezione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, qualsiasi espressione dell'attività del parlamentare, per quanto sconveniente essa possa apparire, potendosi escludere l'applicazione della prerogativa in discorso solo in caso di attività squisitamente privata.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) non condivide la prospettazione del senatore Paroli, atta a riconoscere la prerogativa per tutte le valutazioni espresse dal parlamentare in un ambito diverso rispetto a quello inerente la vita privata, atteso che tale tesi si pone in contrasto con la *ratio* sottesa all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Ricorda che tale disposizione fu introdotta dai Costituenti per tutelare la libertà di espressione dei parlamentari, i quali nel corso del regime totalitario precedente venivano perseguiti per le opinioni espresse, subendo in alcuni casi conseguenze gravissime.

La prerogativa in questione è volta a tutelare le situazioni in cui il parlamentare ponga in essere attività di denuncia politica, connesse alla funzione esercitata dallo stesso. La Corte costituzionale ha fissato dei criteri precisi per il riconoscimento della prerogativa, che in taluni casi possono anche consentire un'interpretazione più elastica, purché riconducibile sempre alla *ratio* dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

In ogni caso l'esigenza di tutela del parlamentare va bilanciata con la necessità di salvaguardare anche il singolo cittadino da eventuali attacchi da parte di un senatore ingiustificati e del tutto avulsi da qualsivoglia nesso funzionale.

A parere del senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) nel caso di specie vi è stata l'attribuzione di una circostanza che è stata percepita come offensiva dall'interessato. Gli argomenti cui è correlata tale affermazione *extra moenia* sono stati riportati in affermazioni rese *intra moenia* da deputati appartenenti allo stesso Gruppo parlamentare del senatore Calenda. Tuttavia, per quanto, a parere dell'oratore, debba procedersi ad un'interpretazione elastica e non meccanicistica della norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e delle sentenze della Corte costituzionale in materia, non sembra in tal caso possibile estendere l'ambito di applicazione di tale garanzia costituzionale alle opinioni espresse da appartenenti allo stesso Gruppo.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*) precisa che in alcuni casi è difficile scindere il merito della questione dall'insindacabilità delle opinioni ed inoltre occorre non snaturare l'istituto dell'immunità, estendendo l'ambito della prerogativa in modo da ancorarla al parlamentare in quanto tale, senza tener conto del tenore e della portata offensiva delle affermazioni. Nel caso di specie non si può infatti non considerare la portata gravemente lesiva per la reputazione dell'interessato delle affermazioni pronun-

ciate, che, al di là della eventuale verifica della corrispondenza con espressioni rese *intra moenia*, non può rientrare nell'ambito della copertura di garanzia dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) interviene per esprimere l'utilità di ricercare altre dichiarazioni pubbliche rese dal senatore per verificare la corrispondenza con l'attività parlamentare ed inoltre esprime la propria convinzione che, laddove la dichiarazione esterna sia inidonea ad assumere carattere diffamatorio, un'eventuale azione giudiziaria potrebbe avere una finalità di intimidazione del parlamentare allo scopo di limitare la potenzialità espressiva dello stesso.

In conclusione il PRESIDENTE si sofferma sulla portata normativa dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e auspica che la Giunta possa ulteriormente discutere dell'ampiezza applicativa di tale articolo ed in particolare possa analizzare l'ambito di estensione del concetto di esercizio della funzione parlamentare, cui è correlata la prerogativa dell'immunità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,50.